



CAPITOLATO D'ONERI

**PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 50/2016, PER
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI NECESSARI ALLE ATTIVITÀ DI CALCOLO AD ELEVATE
PRESTAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI MODELLISTICA NUMERICA
PER APPLICAZIONI IN CAMPO AMBIENTALE – CIG 8857443132**

ART. 1 - OGGETTO E TIPOLOGIA DELL'APPALTO

L'oggetto del presente appalto è l'acquisizione dei servizi necessari alle attività di calcolo ad elevate prestazioni necessarie al Dipartimento tematico Rischi Naturali e Ambientali di Arpa Piemonte per lo svolgimento delle attività di modellistica numerica per applicazioni in campo ambientale, con impiego di competenze specialistiche e risorse computazionali dedicate.

I servizi oggetto del presente appalto hanno durata di trentasei (36) mesi a partire dalla data di attivazione del contratto, rinnovabile di ulteriori trentasei (36) mesi. I servizi si configurano come *risorse dedicate* erogate tramite le risorse ed il personale dell'Aggiudicatario, con la possibilità di integrazione attraverso l'attivazione di servizi *on demand* e prevedono l'accesso e l'utilizzo degli apparati che ne consentono l'erogazione.

La descrizione e la definizione dei servizi e degli apparati coinvolti sono contenute rispettivamente negli articoli 3, 4, 5 e 6 del presente capitolato speciale d'appalto.

L'appalto è a corpo

ART. 2 - QUADRO ECONOMICO DELL'APPALTO

Il quadro economico è il seguente:

CATEGORIA	IMPORTO IN EURO
Importo triennale o,f,e,	€ 151.200,00 (di cui Euro 45.360,00 costi manodopera)
Importo a base d'asta	€ 151.200,00
Opzione rinnovo 36 mesi	€ 151.200,00
Opzione integrazione di 1/5	€ 30.240,00
Eventuale proroga dopo la scadenza per un massimo di mesi sei, stessi prezzi e condizioni nelle more espletamento nuova gara d'appalto	€ 25.200,00
Di cui oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso	€ 0,00
TOTALE	€ 357.840,00

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice, l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 45.360,00 o.f.e.

ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO E CONSEGNA

La durata del contratto è pari a 36 mesi con opzione per l'estensione contrattuale di ulteriori 36 mesi.

La consegna avrà luogo entro 15 giorni dalla data di stipulazione del contratto, salvo diverso accordo tra le parti.

Se nel giorno fissato e comunicato, l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna del servizio, il Direttore dell'esecuzione fissa un nuovo termine perentorio; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della formale consegna. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) qualora eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento dei servizi, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

ART. 4 - MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E DOCUMENTI CONTRATTUALI

La stipula del contratto avverrà in modalità elettronica mediante scrittura privata.

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati:

- a) il presente capitolato d'oneri;
- b) il capitolato tecnico d'appalto e gli allegati
- c) il disciplinare di gara;
- d) l'offerta dell'aggiudicatario;
- e) le polizze di garanzia previste per legge e dal presente capitolato

ART. 5 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) il rimborso degli oneri di pubblicazione dell'appalto;
- c) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le eventuali autorizzazioni occorrenti per l'esecuzione del servizio;
- d) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del servizio.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dei servizi, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

ART. 6 - LEGGI E REGOLAMENTI.

L'appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le leggi e regolamenti vigenti nonché di quelle che dovessero essere emanate durante l'esecuzione dei lavori.

In particolare, saranno applicate:

1. il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 s.m.i..
2. Il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 regolamento di attuazione per le parti non abrogate;
3. il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

ART. 7 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

I servizi dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni del Direttore dell'esecuzione e dei suoi assistenti ed avendo ben presenti le norme di buona tecnica, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza .

La stazione appaltante controllerà e coordinerà l'andamento dell'appalto attraverso il direttore dell'esecuzione.

ART. 8 - PAGAMENTI

Il pagamento dei corrispettivi contrattuali avverrà sulla base di apposita fattura che sarà emessa dall'Appaltatore con frequenza trimestrale, previa attestazione, da parte del direttore dell'esecuzione del contratto di Arpa Piemonte, di regolare esecuzione del servizio svolto nel periodo di riferimento.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Ai sensi dell'art. 35, c. 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, il pagamento del corrispettivo è subordinato all'acquisizione del DURC, positivo, ed avverrà entro 30 giorni dalla data di emissione del certificato.

ART. 9 - FATTURAZIONE

Le fatture dovranno riportare l'indicazione delle seguenti voci:

- il codice CIG
- il riferimento al tipo di attività
- il codice IBAN relativo al conto dedicato ai lavori ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. su cui sarà effettuato il pagamento
- la struttura liquidante: Struttura Complessa Dipartimento Rischi naturali e ambientali

L'omessa o inesatta indicazione degli elementi sopra elencati comporta la non accettazione della fattura e quindi ritardi nelle liquidazioni e nei pagamenti, senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare riserve o eccezioni.

Sull'importo netto di ogni singola fattura sarà operata una ritenuta dello 0,50% ai sensi dell'art. 4, c. 3 del Regolamento 207/2010. Le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale dopo verifica di conformità da parte della stazione appaltante.

Le fatture saranno ammesse al pagamento, dedotte le eventuali penalità in cui l'affidatario sia incorso, a mezzo bonifico bancario, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura previo positivo accertamento della regolarità contributiva.

Al fine di acquisire una piena conoscenza delle tempistiche di pagamento dell'Agenzia si invita a visionare il sito dell'Agenzia ed in particolare il seguente link

<http://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/gestione-pagamenti>

È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

ART. 10 - PENALI

Concetto di inadempimento

L'Appaltatore è tenuto al pieno rispetto di quanto contrattualmente pattuito. Sarà pertanto considerato inadempimento la mancata erogazione del supporto all'utenza secondo quanto riportato e specificato nel paragrafo *ART 3.6* del Capitolato tecnico. Sarà altresì considerata inadempienza l'interruzione della continuità del servizio al di fuori dei limiti previsti nel paragrafo *ART 4.5* del Capitolato tecnico, e più in generale, ogni mancanza nella puntuale osservanza delle norme che disciplinano l'esecuzione dell'appalto.

Contestazione dell'adempimento ed applicazione delle penali

L'eventuale inadempimento delle proprie obbligazioni da parte dell'aggiudicatario, debitamente accertato dal direttore dell'esecuzione del contratto di Arpa Piemonte, dovrà essere formalmente contestato dall'Agenzia all'Appaltatore, il quale potrà comunicare le sue controdeduzioni entro 5 giorni dalla data di ricevimento della contestazione. Al termine dell'iter di contestazione, analizzate le controdeduzioni eventualmente prodotte, l'Agenzia potrà dare corso all'applicazione delle seguenti penali:

1.1. Mancata erogazione del supporto all'utenza

si riscontra inadempienza nel caso in cui non venga erogato il servizio nelle modalità e nelle tempistiche concordate tra il personale dell'Agenzia interessato ed il personale dell'ente appaltatore, dopo tre (3) successive segnalazioni; altresì nel caso in cui non venga data disponibilità per la definizione di modalità e tempistiche di erogazione del servizio, dopo tre (3) successive segnalazioni.

In caso di inadempienza la ditta aggiudicataria sarà tenuta a corrispondere una penale pari ad euro cinquecento (€ 500,00) con l'aggravio di euro cento (€ 100,00) per ogni giorno di ulteriore ritardo, oltre eventuali altre spese che l'Agenzia dovrà sostenere a causa della inadempienza stessa.

1.2. Interruzione della continuità del servizio

si riscontra inadempienza nei seguenti casi:

- occorrenza di interruzioni impreviste o *fault* dei servizi che impediscano l'operatività dei sistemi modellistici per un intervallo continuativo di tempo superiore alle quarantotto (48) ore; in caso di inadempienza la ditta aggiudicataria sarà tenuta a corrispondere una penale pari ad euro mille (€ 1000,00) con l'aggravio di euro cinquecento (€ 500,00) per ogni giorno di ulteriore ritardo, oltre eventuali altre spese che l'Agenzia dovrà sostenere a causa della inadempienza stessa;
- numero complessivo di interruzioni nel corso di un anno superiore a dodici (12); in caso di inadempienza la ditta aggiudicataria sarà tenuta a corrispondere una penale pari ad euro cinquecento (€ 500,00) per ciascuna interruzione eccedente il numero previsto, oltre eventuali altre spese che l'Agenzia dovrà sostenere a causa della inadempienza stessa;

In tutti i casi è sempre fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito. Le penalità ed il risarcimento per il maggiore danno subito, saranno trattenuti sulle fatture da liquidare. La risoluzione del contratto, in caso di gravi e reiterate inadempienze, interverrà ricorrendone i presupposti di legge.

Le penalità e il maggiore danno eventualmente dovuti dall'aggiudicatario saranno trattenute dall'Agenzia sulla fattura in pagamento e, ove questa non bastasse, sulla cauzione definitiva, secondo i principi della compensazione di cui agli artt. 1241 e ss. Cod. Civ.

In tal caso, nell'eventualità di continuazione del rapporto contrattuale, l'Aggiudicatario è tenuto a ricostituire, entro 20 giorni lavorativi dalla richiesta di Arpa Piemonte, la cauzione definitiva nel suo originario ammontare.

Le penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente un decimo dell'importo netto contrattuale, poiché arrivati a questo limite, l'Agenzia potrà procedere, senza formalità di sorta, in prima istanza, all'incameramento della cauzione e, successivamente, a risolvere il Contratto, senza obbligo di preavviso e di pronuncia giudiziaria, con l'esecuzione della fornitura mediante altra Impresa, con diritto di rivalsa nei confronti dell'Appaltatore del maggior onere eventualmente sostenuto e di risarcimento danni.

ART.11 – CAUZIONE DEFINITIVA

Entro il termine indicato per la stipula del contratto, l'affidatario dovrà costituire deposito cauzionale infruttifero nella misura prevista dall'art.103 comma 1 del D.Lgs 50/2016, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dall'appalto in oggetto, nonché del risarcimento dei danni derivanti, nonché a garanzia del rimborso delle spese che la stazione appaltante dovesse eventualmente sostenere a causa di cattiva esecuzione del servizio e della fornitura e ancora per provvedere al pagamento di quanto dovuto all'appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori.

La cauzione definitiva dovrà essere costituita in una delle modalità di cui all'art.93, commi 2 e 3 del D Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 C.C. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Agenzia.

La garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, dovrà essere prestata a pena di revoca dell'aggiudicazione e resterà vincolata per intero per tutta la durata dell'appalto fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali. La cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico ed, in tal caso, i concorrenti dovranno allegare quietanza del versamento in contanti od in titoli del debito pubblico.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative sono conformi agli schemi tipo approvati con Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

In caso di decurtazione dell'ammontare della cauzione a seguito dell'applicazione di penalità l'appaltatore è obbligato a reintegrare l'importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta escussione, pena la risoluzione del contratto.

In caso di proroga della fornitura oltre i termini contrattuali, la cauzione dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni previste nel presente articolo, per un periodo non inferiore alla proroga.
Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni del già richiamato art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 12 CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CREDITO

Cessione del contratto

E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere totalmente o parzialmente a terzi l'appalto, a pena di nullità, ai sensi dell'art.105 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dall'art.106, comma1 lett.d) in caso di modifiche soggettive.

Subappalto

Per l'esecuzione delle attività di cui al contratto, l'appaltatore potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 50% dell'importo complessivo del contratto e previa autorizzazione della Stazione Appaltante.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Agenzia di quanto subappaltato.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

ART 2 - l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;

ART 3 - all'atto dell'offerta il concorrente abbia indicato la parte del servizio/fornitura che intende eventualmente subappaltare;

ART 4 - il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'appaltatore che si avvale del subappalto dovrà depositare il relativo contratto presso l'Agenzia almeno venti giorni solari prima della data di effettivo inizio delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, trasmettendo altresì una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 C.C. tra l'impresa che si avvale del subappalto e l'impresa affidataria dello stesso. In caso di RTI tale dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Per quanto non espressamente descritto nel presente articolo si rimanda all'art.105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Cessione del credito

In caso di cessione del credito, il creditore deve notificare ad Arpa Piemonte copia legale dell'atto di cessione. La cessione è irrevocabile. Arpa Piemonte non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica predetta.

Le cessioni di credito possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale prevede l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. In tal caso, la cessione dei crediti, può risultare anche da scrittura privata non autenticata. La cessione dei crediti è efficace ed opponibile se è stata comunicata dalla banca o dall'intermediario finanziario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite le forme di comunicazione elettronica previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), che attestino l'avvenuta ricezione di tale comunicazione.

ART. 13 RECESSO

1) L'Agenzia ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta da inviare all'aggiudicatario, nei casi di:

- giusta causa;
- reiterati inadempimenti dell'aggiudicatario, anche se non gravi;

2) La giusta causa ricorre, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro l'aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione coatta, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori – salvo il caso di concordato con continuità aziendale – ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei prodotti o venga incaricato della gestione degli affari dell'aggiudicatario;
- in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Agenzia che abbiano incidenza sull'esecuzione del contratto;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto

Dalla data di efficacia del recesso, l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno per l'Agenzia.

In caso di recesso si applica quanto previsto all'art.109 del D.Lgs. 50/2016.

L'agenzia potrà recedere per qualsiasi motivo dal contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'art.1671 c.c. con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'aggiudicatario per iscritto, purchè tenga indenne l'aggiudicatario delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

Resta inteso che in caso di cessazione dell'efficacia del contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, l'aggiudicatario sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nell'erogazione delle prestazioni oggetto del contratto.

ART. 14 RISOLUZIONE

Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, Arpa Piemonte potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'aggiudicatario per iscritto e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento nei seguenti casi:

- qualora sia intervenuta sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale per le ipotesi di cui al comma 1 dell'art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 5 del medesimo art.80;
- qualora nei confronti dell'aggiudicatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art.95 del D.Lgs. 159/2011 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge n.187/2010 nonché della Determinazione dell'A.N.A.C. n.4/2011;
- per l'applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'art.14 del presente Capitolato;

-
- nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/2001, che impediscano all'impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
 - per mancato rispetto dei termini di attivazione del servizio;
 - a fronte di tre successive contestazioni scritte per mancato o ritardato supporto all'utenza o per mancata o ritardata risoluzione, senza giustificato motivo, di problemi che causano l'interruzione, anche solo parziale, delle attività di monitoraggio ambientale.

In caso di risoluzione del contratto, l'aggiudicatario si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio a favore dell'Agenzia.

ART. 15 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI DI AUTORE

1. L'Appaltatore assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti e diritti d'autore.
2. L'Appaltatore, in conseguenza, assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni esperite nei confronti dell'Agenzia in relazione alle succitate violazioni e, quindi, si impegna a tenere indenne l'Agenzia delle spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio nonché delle spese e dei danni a cui venga condannata con sentenza passata in giudicato.
3. Arpa Piemonte, dal canto proprio, assume l'obbligo di informare immediatamente per iscritto l'Appaltatore del verificarsi di azioni del genere.
4. Ove da sentenza passata in giudicato risulti che i mezzi e materiali utilizzati per l'espletamento del servizio presentino elementi tali da comportare violazione di brevetti o di diritti di proprietà intellettuale e, conseguentemente, il loro uso venga vietato o divenga comunque impossibile, l'Agenzia ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 16- ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'affidatario è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'affidatario si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le norme di cui al D.Lgs. 81/2008.

L'Affidatario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

ART. 17 FORO COMPETENTE

Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Torino.

ART. 18 TRASPARENZA - ANTICORRUZIONE

Nel contratto saranno inserite le seguenti clausole, ai sensi dell'art. 2 del Codice di Comportamento Aziendale di Arpa Piemonte, approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014:

- "I contraenti dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il sottoscrittore per conto di Arpa Piemonte ha ricevuto altre utilità di qualsivoglia genere dall'appaltatore, fatti

salvi gli usi nei termini previsti dal codice di comportamento del committente approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014) ovvero conclusi ai sensi dell'art. 1342 del Codice Civile”.

- L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza che il Piano di Prevenzione della Corruzione di Arpa Piemonte per il periodo 2021-2023 è consultabile alla pagina <https://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/altri-contenuti-1/disposizioni-per-la-prevenzione-e-la-repressione-della-corruzione-e-dellillegalita> e che è possibile segnalare, in via riservata, eventuali fenomeni o sintomi corruttivi attraverso la seguente casella di posta elettronica: trasparenza.anticorruzione@arpa.piemonte.it
- L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna, a pena di risoluzione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal DPR n. 62/2013 “Codice di Comportamento Generale” e dal Codice di Comportamento aziendale di Arpa Piemonte, approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014, pubblicati alla URL <https://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/dati-relativi-al-personale-1/codici-di-comportamento> e ben noti ad entrambi i contraenti.
- L'appaltatore dichiara di non essere incorso, negli ultimi tre anni, nella violazione dell'art. 53, comma 16-ter del D. lgs. 165/2001, così come interpretato nell'art. 21 del D.lgs. n. 39/2013 e si impegna altresì a non effettuare assunzioni di personale tra i soggetti indicati dalla citata norma, ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del DPR n. 62 del 16.04.2013.”